

Ente Terre Regionali Toscane

(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE

Decreto n. 21 del 14 Aprile 2020

Oggetto: L.R. 39/00 art. 30 - Autorizzazione all'Unione dei Comuni montana Colline Metallifere ad eseguire interventi selvicolturali per la messa in sicurezza delle pertinenze di viabilità pubblica e di rinaturalizzazione di un soprassuolo a prevalenza di conifere che interessano il complesso agroforestale regionale Colline Metallifere.

Allegati: A “Prospetto degli interventi da realizzare nel complesso del patrimonio agricolo forestale regionale Colline Metallifere”

Allegati da pubblicare A “Prospetto degli interventi da realizzare nel complesso del patrimonio agricolo forestale regionale Colline Metallifere”

Dirigente responsabile: Marco Locatelli

Estensore: Bruno Ciucchi

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti amministrativi dell'Ente Terre regionali toscane.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012 n. 80, “Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 istitutiva dell’Ente Terre Regionali Toscane “

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 16/04/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato direttore dell’Ente Terre regionali toscane;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1602 del 16-12-2019 ad oggetto "Direttive all'ente Terre regionali toscane per la predisposizione del piano delle attività per l'annualità 2020 di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80";

Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane del 31/12/2019 n.119 L.R. 80/12 art. 10 comma 2 "Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre Regionali Toscane per l’anno 2020 con indicazioni relative al triennio 2020 – 2022";

Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane del 05/03/2020, n. 10 - L.R. 80/12 art. 10, comma 2: D.D. 119/2019 – Integrazioni al Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre Regionali Toscane per l’anno 2020 con indicazioni relative al triennio 2020 – 2022 in attuazione della l.r. 79/2019 e della Delib. GR 191/2020;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 462 del 06-04-2020 ad oggetto “Approvazione Piano delle attività di Ente Terre per il 2020 ed indicazioni per il triennio 2020-2022”

Visti:

- gli artt. 27, 28, 29 e 30 della L.R. 39/00 “Legge forestale della Toscana”;
- l’allegato B della L.R. 39/00;
- il Regolamento Forestale approvato con DPGR 08/08/03 n. 48/R;

Vista la l.r. Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

Dato atto che competente all’amministrazione del complesso agroforestale regionale Colline Metallifere è l’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere;

Vista le note n° 466 del 06/02/2020 e n° 3920 del 09/04/2020 dell’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere, con i relativi allegati, con le quali si richiede l’autorizzazione ad eseguire interventi selvicolturali per complessivi 11,441 ettari nel complesso agroforestale regionale Colline Metallifere Sezioni ABCD (Poggi di Prata - Pavone - Milia - Monte Arsentì) per la messa in sicurezza delle pertinenze di viabilità pubblica e per la rinaturalizzazione di porzione della particella forestale B078/2 da attuarsi con l’asportazione delle conifere onde favorire la rinnovazione delle latifoglie presenti;

Considerato che a seguito della modifica dell’art. 30 della l.r. 39/00 “legge forestale della Toscana” intervenuta con l’approvazione della legge regionale 80/2012 tali interventi sono autorizzati dall’Ente terre regionali toscane, ente dipendente della Regione Toscana;

Considerato:

- che il piano di gestione del complesso agroforestale regionale Colline Metallifere Sezioni Poggi di Prata - Pavone - Milia - Monte Arsentì è stato approvato con la DGRT n. 1254 del 28/12/2012 per il periodo 2012 -2026;

- che ANAS, con una nota indirizzata alla UC Colline Metallifere ed assunta al ns. protocollo al n° 466 del 06/02/2020, segnala sulla SS 436 “Sarzanese Valdera” la presenza lungo la scarpata stradale di alberi pericolanti dalla pk 140+0000 alla pk 152+000 chiedendo di mettere in sicurezza la viabilità mediante ceduazione lungo una fascia stradale asportando anche le matricine pericolanti;
- che l’Unione richiede di eseguire, anche ai sensi degli artt. 16 e 29 del codice della strada, in ottemperanza della nota di cui sopra, l’intervento richiesto da ANAS;
- che tale intervento lungo la fascia stradale interessa porzioni di particelle forestali per le quali il piano o non prevedeva interventi o ne prevedeva di ceduazione e che per mettere in sicurezza il tracciato si rende necessario operare con un taglio di manutenzione di cui al capo II sez. IV del regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. 48/R /2003);
- che l’Unione richiede al contempo di eseguire, un intervento di rinaturalizzazione, non previsto dal piano di gestione, da attuarsi con l’asportazione delle conifere (pino marittimo) su porzione della particella B078/2 onde favorire la rinnovazione delle latifoglie presenti;
- che il piano vigente su tale particella non prevedeva alcun intervento;
- che dalla relazione dell’Unione, che fra l’altro è anche ente competente alle funzioni amministrative di cui alla legge forestale (l.r. 39/00) in merito alla tutela del bosco (art 3 ter), si evince che rispetto alla situazione del 2011 (anno di rilievo per la redazione del piano) la porzione di particella coperta da conifere si presenta in condizioni mediocri, riscontrando una abbondante presenza di piante morte in piedi e atterrate con rinnovazione diffusa di latifoglie a prevalenza di carpino, ornello e specie quercine tale da garantire la perpetuazione della copertura forestale;
- che gli interventi richiesti soddisfano le finalità di amministrazione del patrimonio agricolo forestale regionale previste dalla L.R. 39/00;

Ritenuto che si debba procedere ad autorizzare gli interventi richiesti condizionandoli al rilascio delle altre autorizzazioni previste dalla legislazione vigente ed alla seguente prescrizione:

- l’intervento dovrà essere effettuato sotto la responsabilità tecnica dell’Unione montana dei Comuni delle Colline Metallifere attenendosi sia alle indicazioni previste nella richiesta presentata sia in quelle contenute nell’allegato A e comunque nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Forestale. Inoltre nella fase di esecuzione degli interventi si dovrà, sulla particella B078/2, prestare particolare attenzione nell’individuare le vie di accesso verificando le condizioni che consentano di arrecare il minor impatto alle latifoglie presenti per le successive fasi di abbattimento concentrazione ed esbosco e comunque per tutti gli interventi si dovrà prestare particolare attenzione alle fasi esbosco al fine di non arrecare danno al suolo e alla vegetazione, avendo particolare cura ad operare solo ed esclusivamente con condizioni meteorologiche favorevoli.

DECRETA

1) Di autorizzare l’esecuzione degli interventi selvicolturali nel complesso agro-forestale regionale Colline Metallifere Sez. ABCD di messa in sicurezza delle pertinenze di viabilità pubblica (SS 436 “Sarzanese Valdera”) e di rinaturalizzazione da attuarsi su porzione della particella B078/2 con l’asportazione delle conifere (pino marittimo) onde favorire la rinnovazione delle latifoglie presenti così come richiesti dall’Unione montana dei Comuni delle Colline Metallifere con le note n° 466 del 06/02/2020 e n° 3920 del 09/04/2020.

2) Di subordinare l’esecuzione degli interventi al rilascio delle altre autorizzazioni previste dalla legislazione vigente ed alla seguente prescrizione:

- l’intervento dovrà essere effettuato sotto la responsabilità tecnica dell’Unione montana dei Comuni delle Colline Metallifere attenendosi sia alle indicazioni previste nella richiesta presentata sia in quelle contenute nell’allegato A e comunque nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Forestale. Inoltre nella fase di esecuzione degli interventi si

dovrà, sulla particella B078/2, prestare particolare attenzione nell'individuare le vie di accesso verificando le condizioni che consentano di arrecare il minor impatto alle latifoglie presenti per le successive fasi di abbattimento concentramento ed esbosco e comunque per tutti gli interventi si dovrà prestare particolare attenzione alle fasi esbosco al fine di non arrecare danno al suolo e alla vegetazione, avendo particolare cura ad operare solo ed esclusivamente con condizioni meteorologiche favorevoli.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali Toscane ai sensi dell'art. 18 della LR 23/07.

IL DIRETTORE DELL'ENTE
Dott. Marco Locatelli